

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3223 del 13/07/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione di sigarette, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3294 del 09/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici LUGLIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di produzione di sigarette, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. (C.F. e P.IVA 00737070151) per l'impianto destinato ad attività di produzione di sigarette, sito in Comune di Valsamoggia, via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-642 del 11/02/2020, con scadenza di validità in data 20/02/35, e rilasciato dal SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 7887 del 20/02/2020, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁵ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁶** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁷** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-642 del 11/02/2020, con scadenza di validità in data 20/02/2035, e contestualmente richiede al SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (Prot. n. 7887 del 20/02/2020).
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C, D ed E** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁸.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁹.
 6. Obbliga la società **Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza¹⁰.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹¹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di

⁵ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁶ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁷ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

¹⁰ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹¹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. (C.F. e P.IVA 00737070151) con sede legale in Comune di Milano (MI), piazza Belgioioso n. 2, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia, via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona di Paola Gabrielli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro in data 03/03/2020 (Prot. n. 10479), così come integrata in data 24/03/2020 (Prot. n. 13362) e in data 17/04/2020 (Prot. n.16640), la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali (richieste di proroga dello scarico di acque reflue industriale in acque superficiali al 30/04/2022 e di inserimento di un nuovo scarico domestico dell'area Accademy nella rete fognaria interna) e autorizzazione alle emissioni in atmosfera (richieste di eliminazione di 8 punti di emissioni in atmosfera, di inserimento di 2 nuovi punti di emissione in atmosfera e la modifica delle portate di 4 emissioni in atmosfera, la modifica dell'altezza di 5 camini emissivi ed alla modifica dei layout dell'area produttiva Secondary), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 16656 del 17/04/2020 (pratica SUAP n. 354/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/04/2020 al PG/2020/56900 e confluito nella **Pratica SINADOC 12439/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 39539 del 07/05/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/05/2020 al PG/2020/66810, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota PG/2020/75413 del 25/05/2020, ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Valsamoggia con propria nota Prot. n. 22371 del 01/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/06/2020 al PG/2020/79194, ha trasmesso parere ambientale favorevole con prescrizioni per le matrici emissioni e di impatto acustico, parere favorevole alla proroga della deroga provvisoria all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura dello scarico S7 e nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 23940 del 11/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/06/2020 al PG/2020/84484, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 05/06/2020 (Prot. SUAP n. 22875).
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 54465 del 25/06/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/06/2020 al PG/2020/91788, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni aggiornato per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Valsamoggia con propria nota Prot. n. 26642 del 30/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/06/2020 al PG/2020/93600, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Dato atto della deroga all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, concessa per lo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali (S1) in acque superficiali con i pareri favorevoli espressi dal Comune di Valsamoggia e da ARPA - Servizio Territoriale - Distretto di Montagna nella seduta di Conferenza dei Servizi del 09/07/2015 (visto anche il parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana del 28/05/2014 e della successiva concessione consortile n. 53 del 27/08/2014) e concessa per lo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali (S2) dal Comune di Valsamoggia con il parere favorevole del 19/09/2016 (Prot. n. 48385), visti il parere tecnico di ARPA - Servizio Territoriale - Distretto di Montagna del 04/07/2016 (PGBO/2016/12309) e il parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana del 21/07/2016 (Prot. n. 5450).
- Dato atto che in seguito alla deroga provvisoria all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura concessa dal Comune di Valsamoggia con Prot. 6540 del 08/02/2018 (visto anche il parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana Prot. n. 307 del 11/01/2018 e della successiva concessione consortile n. 36 del 01/08/2018) e viste le successive richieste di proroga fino al 30/04/2022 concesse dal Comune di Valsamoggia con Prot. 3227 del 24/01/2020 (parere nel quale non è stato espresso nulla di ostativo alla concessione della proroga richiesta) e con con Prot. 22371 del 01/06/2020 (parere positivo visto anche il parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana Prot. n. 5311 del 29/05/2020), è autorizzato fino al 30/04/2022 lo scarico di acque reflue industriali recapitante in acque superficiali (S7).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della deroga concessa dal Comune di Valsamoggia all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi S1 e S2 e della proroga alla deroga provvisoria all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura dello scarico S7 concessa dal Comune di Valsamoggia, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli

oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹². **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 322,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto prosecuzione senza modifiche della vigente autorizzazione allo scarico.
- Allegato B - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.4.1.8 pari a € 26,00, in quanto modifica non sostanziale della vigente autorizzazione allo scarico.
- Allegato C - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto a prosecuzione senza modifiche della vigente autorizzazione allo scarico.
- Allegato D - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00.
- Allegato E - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto autodichiarazione di prosecuzione senza modifiche in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 09/07/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹³ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico S6

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque, “scarico di acque reflue costituite dall’unione di acque reflue industriali (originate dagli impianti tecnologici e dal depuratore aziendale) e di acque reflue domestiche (di parte dei servizi igienici e spogliatoi a servizio dell’insediamento produttivo)”, provenienti dall’attività di produzione di sigarette e con una **quantità complessiva massima giornaliera di 1.200 m³/giorno.**

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- 1 scarico (S7) di acque reflue industriali in acque superficiali (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato B al presente atto).
- 2 scarichi (S1 e S2) di acque reflue domestiche in acque superficiali (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato C al presente atto).

Dallo stesso stabilimento ha origine anche 3 immissioni (S3, S4 e S5) in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento non contaminate per i quali si prende atto delle soluzioni progettuali adottate e delle considerazioni che hanno portato all’autovalutazione di escludere la necessità di adottare sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. Tali punti di scarico di acque meteoriche, dotati di valvole a saracinesca ad azionamento manuale, per i quali è stato acquisito il parere favorevole del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio di Bonifica Renana), risultano esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., viste le procedure di gestione adottate. Qualora durante l’esercizio si rilevassero problematiche nella gestione dell’impianto tale da creare pregiudizio alle acque del corpo idrico ricettore, potranno essere individuate prescrizioni relative a specifici trattamenti delle acque meteoriche.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni pertinenti impartite dal Comune di Valsamoggia del 24/01/2020 (Prot. n. 3227), visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 120138 del 23/12/2019, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE in data 24/01/2020 al PG/2020/11586. Le scadenze al 30/04/2020 prescritte nei succitati pareri del Comune di Valsamoggia e di Hera S.p.A. (inerenti l'installazione dei misuratori di portata MP1, MP2, MP3 e MP4, l'installazione di idonea interfaccia, l'installazione dei pozzetti di campionamento C2 e C3 e l'installazione del sistema di campionamento automatico), **ai sensi della D.G.R. 211/2020, sono state prorogate al 31/10/2020** con nota di ARPAE del 07/07/2020 (PG/2020/97743).

Tali pareri e proroghe sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica inerente la matrice scarichi allegata alla Pratica Sinadoc n. 16040/2019, così come aggiornata con la relativa documentazione tecnica allegata alla Pratica Sinadoc n. 12439/2020.

Pratica Sinadoc 12439/2020

Documento redatto in data 09/07/2020



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di produzione di sigarette” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia – Località Crespellano. Richiedente Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A (P.M.M.T.B.) - (Pratica Suap n. 552/2019). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 26040 del 17/05/2019 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, consistente nella 5° istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) avanzata dalla ditta Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A (P.M.M.T.B.) - (Pratica SUAP n. 552/2019);

Vista la successiva documentazione integrativa, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 53683 del 10/10/2019, con prot. n. 63175 del 03/12/2019 e con prot. n. 65659 del 17/12/2019, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Preso atto che con la sopra citata documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 53683 del 10/10/2019, la Ditta richiedente ha espressamente comunicato che “... viene **stralciato** dalla richiesta di modifica di AUA in oggetto il **nuovo scarico di acque reflue industriali su suolo** ...”;

Considerato che a seguito della suddetta rinuncia non è necessario acquisire un parere da parte di ARPAE-ST (Distretto di Montagna) poiché, non essendo più previsto il nuovo scarico fognario su suolo, l’AUA vigente non è più interessata da tale modifica;

Preso atto che con la sopra citata documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 53683 del 10/10/2019, la Ditta richiedente ha anche espressamente avanzato “... **richiesta deroga ai limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5 della Parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico n. 6 in funzione dello scarico dell’impianto denominato EDR** ...”;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Preso atto che la suddetta richiesta è poi stata meglio precisata e corretta con la successiva documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 63175 del 03/12/2019 e con prot. n. 65659 del 17/12/2019;

Considerato che la suddetta richiesta di deroga è riferita unicamente alle sole acque reflue recapitanti in pubblica fognatura e quindi non è necessario acquisire un parere da parte di ARPAE-ST (Distretto di Montagna) ma bensì da parte di HERA S.p.A, stante quanto disposto dagli artt. 52 e 56 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Considerato che in merito a tale richiesta di deroga la HERA S.p.A si è espressa favorevolmente fissando i limiti prescrittivi, temporali e di concentrazione indicati nelle **prescrizioni** elencate nel proprio parere del 23/12/2019 Prot. n. 120138 (pervenuto in data 23/12/2019 prot. 66880) che lo scrivente Servizio fa proprie e recepisce integralmente con il presente atto (ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 commi 1 e 2 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato) come di seguito riportate nella parte delle prescrizioni titolata "relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie";

Tenuto conto dei pareri di:

- Servizio Urbanistica pervenuto in data 21/10/2019 prot. 55718, relativo all'inquadramento urbanistico;
- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 30330/19 del 04/11/2019 prot. 169483, pervenuto in data 05/11/2019 prot. 58134, relativo alla modifica del nulla osta acustico;
- HERA S.p.A del 23/12/2019 Prot. n. 120138 (pervenuto in data 23/12/2019 prot. 66880), relativo alla deroga ed allo scarico di acque reflue industriali aventi come recapito la pubblica fognatura;

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta **Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A** per "*Modifica Sostanziale delle matrici Autorizzazione allo Scarico Fognario e Emissioni in Atmosfera*" relativamente alla "**attività di produzione di sigarette**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia – Località Crespellano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuto in data 21/10/2019 prot. 55718 e si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Emilia Loc. Crespellano distinto catastalmente al Foglio 4 Mappale 733 sezione Crespellano M320A è insediato in parte all'interno del sistema insediativo specializzato ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale – **sub-ambiti in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati) APS.Me** (Art. 4.4.3 RUE - Norme) ed in parte nel sistema delle dotazioni territoriali – **Dotazioni ecologiche ambientali ECO** (Art. 3.1.2. RUE - Norme). L'area si trova all'interno di territorio urbanizzabile TUZ (art. 6.1 PSC Norme) ed è inoltre interessata in parte in zona di rispetto stradale (art. 3.6.4. RUE Norme). L'area ricade inoltre in parte in fascia di rispetto archeologico della Via Emilia ed in parte in fascia di rispetto della centuriazione.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 30330/19 del 04/11/2019 prot. 169483 (pervenuto in data 05/11/2019 prot. 58134), per il caso in questione "... si ritiene **NON necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.**"

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto di quanto indicato nel parere di HERA S.p.A del 23/12/2019 Prot. n. 120138 (pervenuto in data 23/12/2019 prot. 66880), relativamente alla deroga ed allo scarico di acque reflue industriali aventi come recapito la pubblica fognatura;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A** per "*Modifica Sostanziale delle matrici Autorizzazione allo Scarico Fognario e Emissioni in Atmosfera*" relativamente alla "**attività di produzione di sigarette**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia – Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" ed inoltre:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" **COMPENSIVA di Deroga** ai limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5 della Parte III del D.Lgs 152/06, per quanto di competenza, **recependo INTEGRALMENTE** quanto prescritto da HERA S.p.A mediante proprio parere del 23/12/2019 Prot. n. 120138 (pervenuto in data 23/12/2019 prot. 66880), relativo allo scarico di



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

acque reflue industriali aventi come recapito la pubblica fognatura, e quindi con le seguenti prescrizioni:

1. sono ammesse nella pubblica fognatura la miscela delle:

- 1.a. le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 1.b. le miscela delle acque reflue di natura industriale complessive che sono originate dalla unione di:
 - acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo e sottoposte a trattamento depurativo;
 - acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio;

per un volume complessivo di 1.200 mc/giorno.

Tale valore, stimato sulla base dei dati ad oggi disponibili, potrà essere oggetto di ridefinizione (eventualmente anche in eccesso o in difetto): L'Ente gestore (Hera S.p.A), infatti, sta effettuando una campagna di misurazione puntuale sulla rete fognaria in argomento atta a validare il valore di portata massima ammissibile;

2. le acque reflue di natura industriale complessive (originate dalla miscela tra i reflui da processo produttivo dopo trattamento depurativo e i reflui da processi tecnologici/di servizio) dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla **C1**, prima dell'impianto di sollevamento che le convoglia nella pubblica fognatura, afferente all'impianto di depurazione di Anzola dell'Emilia – Capoluogo;

3. le acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo, dovranno subire idoneo trattamento depurativo e dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla **C2**, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia;

4. le acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio, dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla **C3**, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia.

5. tali reflui dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria **con l'eccezione del parametro Cloruri che dovrà rispettare i valori limite in deroga sotto riportati:**

- **8000 mg/l pozzetto di controllo C2 - reflui tecnologici non trattati;**
- **5000 mg/l pozzetto di controllo C1 - miscela dei reflui tecnologici non trattati e reflui industriali depurati;**

Le deroghe in precedenza espresse hanno una validità di 10 mesi dalla data dell'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 ottobre 2020; a far data dal 01/11/2020 tali deroghe si considerano decadute.

6. il richiedente l'istanza (la ditta P.M.M.T.B.) dovrà trasmettere, al termine dei lavori, idonea comunicazione agli Enti;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

7. il richiedente l'istanza (la ditta P.M.M.T.B.) dovrà dare comunicazione dell'avvio a regime dei vari sistemi di trattamento delle acque reflue produttive (biologico con filtrazione membrane, ozono, filtrazione carboni attivi);

8. il richiedente l'istanza (la ditta P.M.M.T.B.) dovrà, altresì, rendere disponibili gli aggiornamenti sullo stato d'avanzamento delle attività di riS.p.Armio idrico ipotizzate;

9. i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;

10. i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera S.p.A);

11. l'Ente gestore (Hera S.p.A), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

12. l'Ente gestore (Hera S.p.A) ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario – depurativo;

13. il Titolare (la ditta P.M.M.T.B.) è tenuto a presentare all'Ente gestore (Hera S.p.A) "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;

14. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera S.p.A si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

15. È prescritta, relativamente ai sistemi di misura della portata ubicati nello stabilimento:

- MP1 - misuratore reflui industriali depurati in pubblica fognatura;
- MP2 - misuratore reflui tecnologici in pubblica fognatura;
- MP3 - misuratore reflui tecnologici in acque superficiali;
- MP4 - totalizzatore in pubblica fognatura;

l'installazione di idonea interfaccia che preveda un segnale di misura acquisibile da una periferica di telecontrollo, da posizionarsi, di norma, nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione in modalità continua dei dati al sistema centrale di Hera S.p.A.;

- la periferica sarà fornita da Hera S.p.A., mentre la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico (la ditta P.M.M.T.B.);



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- la Ditta (P.M.M.T.B.) dovrà installare tale interfaccia, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

16. È prescritta, relativamente ai pozzetti di campionamento e controllo denominati:

- C2 pozzetto di campionamento acque in uscita da WWTP;
- C3 pozzetto di campionamento acque reflue da impianti tecnologici;

l'installazione di un sistema di campionamento automatico del tipo refrigerato autosvuotante a cura del titolare dello scarico;

- la Ditta (P.M.M.T.B.) dovrà installare tale sistema di prelievo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta (P.M.M.T.B.);

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente (la ditta P.M.M.T.B.) l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Monica Vezzali

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 23 dicembre 2019
Prot.n. 120138

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 17/05/2019	Num. prot.: 0049348
	Data prot.: 11/10/2019	Num. prot.: 0096430
	Data prot.: 03/12/2019	Num. prot.: 0113827
	PA&S numero 119/2019	

Spett.li
**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**
Piazza Berozzi n°3
40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA BO
PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Istanza di 5° Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna SpA"-
Produzione di sigarette nello stabilimento ubicato nel Comune di Valsamoggia
(BO) Via Emilia, Località Crespellano.
SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro –
Pratica n.552/19**

In merito all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue - presentata dal Signor Oleksiy Lomeyko codice fiscale LMYLSY71S01Z138I in qualità di rappresentante legale della Ditta "**PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA SPA**" codice fiscale / p. IVA 00737070151 con sede legale in Milano (MI) Piazza Belgioioso n°2, relativa allo stabilimento esercente l'attività di produzione di sigarette, ubicato nel Comune di Valsamoggia (BO) via Emilia , Località Crespellano.

Verificato dalla relazione tecnica allegata all'istanza che:

- ✓ alla Ditta **PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA SPA** (in seguito **PMMTB**) è stata rilasciata A.U.A. in data 28 marzo 2018, dal SAC di ARPAE con Determina Dirigenziale DET-AMB-2018-1527 a seguito di 4° modifica sostanziale;
- ✓ questa 5° modifica si rende necessaria a seguito di modifiche sostanziali che per le matrici di competenza dello scrivente in qualità di Gestore del S.I.I.:
 - richiesta di scarico di acque reflue di tipo industriale sul suolo per uso irriguo del verde aziendale;
 - richiesta di ulteriore proroga di anni 1 per lo scarico di acque reflue industriali nel canale Cassoletta(punto di scarico n° 7);
 - descrizione di nuovi processi /impianti di trattamento acque reflue, sia depurati che non, funzionali al loro riutilizzo;
 - ridefinizione dei flussi dei reflui industriali in transito all'interno delle due principali reti di deflusso:
 - rete acque reflue depurate;
 - rete acque tecniche non depurate;

- richiesta di deroga della durata di 10 mesi su alcuni parametri relativamente allo scarico delle acque reflue industriali a seguito dell'attività di testing sui reflui dell'impianto EDR;
- ✓ dalla comunicazione ricevuta in data 11 ott. 2019 prot. Hera n°96430 la società PMMTB ha richiesto:
 - di stralciare la richiesta precedentemente espressa, di autorizzazione per lo scarico di acque industriali sul suolo, pensato per un riutilizzo dello stesso ad uso irriguo;
 - deroga ai limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per il punti di scarico finale relativo al pozzetto identificato in cartografia con la sigla C1 a seguito dell'avvio dello scarico dell'impianto denominato EDR relativamente al parametro Cloruri con un valore richiesto di 5000 mg/l.
- ✓ Verificato che le:
 - acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo e sottoposte a trattamento depurativo potranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con C2.
Per la determinazione di tale flusso idraulico è presente idoneo misuratore di portata definito MP1;
 - acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio potranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con C3.
Per la determinazione di tale flusso idraulico è presente idoneo misuratore di portata definito MP2;
- ✓ con la comunicazione del 03 dic. 2019 prot Hera n° 113827 il richiedente l'istanza ha modificato la richiesta di deroga, precedentemente espressa, relativamente al parametro Cloruri con la richiesta di un valore di 8000 mg/l per il punto di scarico:
 - reflui tecnologici non trattati – pozzetto di controllo C3;
 e mantenendo la richiesta per una deroga di 5000 mg/l per il punto di scarico:
 - miscela dei reflui tecnologici non trattati e reflui industriali depurati – pozzetto di controllo C1;
- ✓ preso atto della documentazione presentata, in particolare:
 - delle iniziative di risparmio idrico con recupero/riutilizzo delle acque reflue derivanti dalle acque di scarto dell'osmosi inversa previa installazione di un impianto di ritrattamento;
 - dell'ipotesi di mantenimento di un volume totale di acque reflue (sommatoria dei reflui trattati nel depuratore, delle acque reflue tecniche e delle acque di tipologia domestica) pari a circa 2.200 mc/giorno;
 - del volume di scarico complessivo in pubblica fognatura (acque reflue industriali da processo produttivo e domestiche) attualmente autorizzato pari a 1.200 mc/giorno;
 - della necessità di richiedere un volume massimo scaricabile di acque reflue industriali nel Rio Cassoletta di 1.100 mc/giorno;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle prescrizioni in precedenza espresse e così integrate:

- sono ammesse nella pubblica fognatura la miscela delle:
 - le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le miscela delle acque reflue di natura industriale complessive che sono originate dalla unione di:
 - acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo e sottoposte a trattamento depurativo;
 - acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio;

per un volume complessivo di 1.200 mc/giorno.

Tale valore, stimato sulla base dei dati ad oggi disponibili, potrà essere oggetto di ridefinizione (eventualmente anche in eccesso o in difetto); questo gestore, infatti, sta effettuando una campagna di misurazione puntuale sulla rete fognaria in argomento atta a validare il valore di portata massima ammissibile;

- le acque reflue di natura industriale complessive (originate dalla miscela tra i reflui da processo produttivo dopo trattamento depurativo e i reflui da processi tecnologici/di servizio) dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla C1, prima dell'impianto di sollevamento che le convoglia nella pubblica fognatura, afferente all'impianto di depurazione di Anzola dell'Emilia - Capoluogo;
- le acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo, dovranno subire idoneo trattamento depurativo e dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla C2, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia;
- le acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio, dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla C3, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia.
- tali reflui dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con l'eccezione del parametro Cloruri che dovrà rispettare i valori limite in deroga sotto riportati:
 - 8000 mg/l pozzetto di controllo C2 - reflui tecnologici non trattati;
 - 5000 mg/l pozzetto di controllo C1 - miscela dei reflui tecnologici non trattati e reflui industriali depurati;

Le deroghe in precedenza espresse hanno una validità di 10 mesi dalla data dell'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 ottobre 2020; a far data dal 01/11/2020 tali deroghe si considerano decadute.

- il richiedente l'istanza dovrà trasmettere, al termine dei lavori, idonea comunicazione agli Enti.
- il richiedente l'istanza dovrà dare comunicazione dell'avvio a regime dei vari sistemi di trattamento delle acque reflue produttive (biologico con filtrazione membrane, ozono, filtrazione carboni attivi);
- il richiedente l'istanza dovrà, altresì, rendere disponibili gli aggiornamenti sullo stato d'avanzamento delle attività di risparmio idrico ipotizzate;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

⊗ È prescritta, relativamente ai sistemi di misura della portata ubicati nello stabilimento:

- MP1 – misuratore reflui industriali depurati in pubblica fognatura;
- MP2 – misuratore reflui tecnologici in pubblica fognatura;
- MP3 – misuratore reflui tecnologici in acque superficiali;
- MP4 - totalizzatore in pubblica fognatura;

l'installazione di idonea interfaccia che preveda un segnale di misura acquisibile da una periferica di telecontrollo, da posizionarsi, di norma, nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione in modalità continua dei dati al sistema centrale di Hera S.p.A.;

- la periferica sarà fornita da Hera S.p.A., mentre la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico;
- la Ditta dovrà installare tale interfaccia, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

⊗ È prescritta, relativamente ai pozzetti di campionamento e controllo denominati:

- C2 pozzetto di campionamento acque in uscita da WWTP;
- C3 pozzetto di campionamento acque reflue da impianti tecnologici;

l'installazione di un sistema di campionamento automatico del tipo refrigerato autosvuotante a cura del titolare dello scarico;

- la Ditta dovrà installare tale sistema di prelievo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella



**AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
METROPOLITANA**

Unità AUA ed acque reflue
I.F.: Siro Albertini
Tel.: 051/5281541
E-mail: salbertini@arpae.it

Bologna, 07/07/2020

Pratica SINADOC n. 16040/2019

**Al SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San
Pietro**
(Rif. Prat. SUAP n. 552/2019)

Al Comune di Valsamoggia
c.a. Responsabile Ufficio Ambiente

**Al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A. -
Direzione Acque)**

**e p.c. Ad ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana -
Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan**
c.a. Marcello Nanetti

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Richiesta proroghe adempimenti AUA Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-642 del 11/02/2020 per l'impianto della società **Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.** sito in Comune di Valsamoggia, località Crespellano, via Giacomo Venturi nn. 1-2.
Accoglimento parziale proroghe.

Con riferimento alla seguenti comunicazioni presentate dalla Società in oggetto direttamente a questa Agenzia:

- il 30/03/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 31/03/2020 al PG/2020/48402) ed inerente la richiesta di proroga al 02/07/2020 dell'adeguamento sulla matrice scarichi (installazione di 4 misuratori di portata e di 2 sistemi di campionamento automatici sugli scarichi);
- il 08/04/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 09/04/2020 al PG/2020/52903) ed inerente la richiesta di proroga al 12/06/2020 del monitoraggio acustico;
- il 27/04/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 28/04/2020 al PG/2020/61686) ed inerente la richiesta di proroga al 02/07/2020 degli autocontrolli su 15 emissioni in atmosfera;
- il 19/05/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 20/05/2020 al PG/2020/73219) ed inerente la richiesta di ulteriore proroga al 31/07/2020 del monitoraggio acustico;
- il 17/06/2020 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 17/06/2020 al PG/2020/87465) ed inerente la richiesta di ulteriore proroga al 30/11/2020 dell'adeguamento sulla matrice scarichi (installazione di 4 misuratori di portata e di 2 sistemi di campionamento automatici sugli scarichi).

Dato atto che la Società in oggetto con le succitate comunicazioni ha richiesto, ai sensi D.G.R. 211/2020, proroghe dei termini temporali per l'effettuazione dei adeguamenti, monitoraggi e campionamenti (autocontrolli) rispetto a quanto prescritto nel provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Verificato che, ai sensi del punto 2 della D.G.R. 211/2020, il termine ultimo di differimento dei termini temporali per effettuare monitoraggi e campionamenti (autocontrolli) è il **30/09/2020** e per effettuare adeguamenti è il **31/10/2020**.

Con la presente si comunica alla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. **che è possibile accogliete parzialmente tali richieste e pertanto:**

- **si proroga al 30/09/2020** il termine ultimo per l'effettuazione del monitoraggio acustico e dei campionamenti (autocontrolli) su 15 emissioni in atmosfera, oggetto delle richieste di proroga;
- **si proroga al 31/10/2020** il termine ultimo per l'effettuazione dell'adeguamento sulla matrice scarichi (installazione di 4 misuratori di portata e di 2 sistemi di campionamento automatici sugli scarichi), oggetto della richiesta di proroga.

Con la presente si ricorda a Codesta Società il rispetto di quanto disposto al **punto 1 della D.G.R. 211/2020** e si comunica altresì che **eventuali ulteriori richieste di proroga** saranno valutate **ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013**.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente (dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00) all'istruttore tecnico Lorenzo Farné (tel. 051/5281564).

Distinti saluti.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione AUA ed acque reflue¹

Siro Albertini

(lettera firmata digitalmente)²

¹ Det. n. 2019-873 del 29/10/2019. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione.

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano**

ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico S7

Scarico in acque superficiali (Scolo Cassoletta di competenza del Consorzio della Bonifica Renana) in deroga provvisoria all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura classificato come scarico di “acque reflue industriali”, costituite dalla quantità residua rispetto ai 1.200 m³/giorno attualmente ammessi in pubblica fognatura nel punto di Scarico S6 (Vedi Allegato A al presente atto).

Tale deroga è riportata nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- 1 scarico (S6) di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura (competenza amministrativa di Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato A al presente atto).
- 2 scarichi (S1 e S2) di acque reflue domestiche in acque superficiali (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato C al presente atto).

Dallo stesso stabilimento ha origine anche 3 immissioni (S3, S4 e S5) in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento non contaminate per i quali si prende atto delle soluzioni progettuali adottate e delle considerazioni che hanno portato all'autovalutazione di escludere la necessità di adottare sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. Tali punti di scarico di acque meteoriche, dotati di valvole a saracinesca ad azionamento manuale, per i quali è stato acquisito il parere favorevole del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio di Bonifica Renana), risultano esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., viste le procedure di gestione adottate. Qualora durante l'esercizio si rilevassero problematiche nella gestione dell'impianto tale da creare pregiudizio alle acque del corpo idrico ricettore, potranno essere individuate prescrizioni relative a specifici trattamenti delle acque meteoriche.

Prescrizioni

1. La durata di validità della deroga provvisoria allo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali, viene prorogata di ulteriori 18 mesi rispetto alla data precedentemente fissata (30/10/2020) e pertanto lo **scarico S7 è autorizzato fino al 30/04/2022**.
2. La **quantità massima giornaliera** di acque reflue industriali, residue a quelle immesse nella pubblica fognatura tramite lo scarico S6 (quantità massima giornaliera autorizzata pari a 1.200 m³/giorno), immesse in acque superficiali nel punto di **scarico S7** deve essere **inferiore al limite di 1.000 m³/giorno**, con un ulteriore limite di **portata massima** ammissibile pari a **12,7 litri/secondo**.
3. Per motivi di sicurezza idraulica del territorio, lo scarico in acque superficiali dovrà essere interrotto al raggiungimento di una **quota idraulica di 100 cm** all'interno dello Scolo Cassoletta.
4. La realizzazione del manufatto di scarico è vincolata al preventivo ottenimento della specifica concessione consortile del Consorzio della Bonifica Renana che fisserà anche le relative prescrizioni costruttive ed idrauliche.
5. A monte dell'immissione nel corpo idrico ricettore, se non già presente, deve essere installato un pozzetto di campionamento finale (denominato C6) conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975.
6. Lo scarico S7 nel relativo pozzetto di campionamento finale C6 deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
7. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici e tecnici di riferimento del presente provvedimento;
 - b) la rete fognaria aziendale sia dotata di una valvola d'intercettazione da attivarsi in caso di eventuali sversamenti accidentali o emergenze;
 - c) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - d) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno, siano dotati di botole di copertura riconoscibili, siano realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili e siano mantenuti liberi da materiali e/o rifiuti, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico S7;
 - e) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;

- f) per il punto assunto per il controllo dello scarico (C6) e per le relative aree di pertinenza siano rispettare le norme di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza del lavoro. In particolare si fa obbligo di considerare il luogo di sosta dove il personale incaricato svolgerà le operazioni connesse al prelievo di campioni come posto di lavoro;
- g) l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- h) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue industriali sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- i) le reti fognarie dedicate alla raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento non siano mai utilizzate per scaricare in acque superficiali acque reflue industriali, acque reflue domestiche o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche non contaminate, pertanto i relativi punti di scarico (S3, S4 e S5) si dovranno attivare solo in concomitanza con precipitazioni atmosferiche;
- j) siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- k) all'interno dell'area dello stabilimento siano tenuti a disposizione mezzi di emergenza da utilizzare in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna, con particolare riferimento alla rete di raccolte delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne;
- l) i rifiuti siano depositati, recuperati o smaltiti come disposto dalla vigente normativa in materia, senza creare pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- m) siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore, in accordo con il Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio della Bonifica Renana) a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
- n) al fine di consentire interventi di manutenzione con messi meccanici, sia mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia di larghezza di 5 metri esterna alla sponda del corpo idrico ricettore o al piede dell'argine dello stesso;
- o) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;

- p) siano effettuati, da parte di tecnico abilitati, iscritto ad Ordine, Albo o Collegio professionale competente in materia, autocontrolli a cadenza almeno semestrale sulle caratteristiche delle acque reflue scaricate, eseguiti mediante analisi di campioni di acqua di scarico prelevati dal pozzetto di campionamento C6 con le modalità stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- q) l'esito dell'attività di autocontrollo sia conservato presso lo stabilimento e reso disponibile a richiesta degli organi di vigilanza;
- r) sia comunicata, con un anticipo di almeno quindici giorni, la data di messa in esercizio dello scarico S7 tramite specifica comunicazione di PEC indirizzata ad ARPAE-AACM e ad ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan - Unità Presidio Metropolitan Ovest, al fine di consentire la programmazione delle verifiche ispettive;
- s) sia fornita la necessaria assistenza all'autorità ispettiva per lo svolgimento delle operazioni di ispezione, prelievo campioni, raccolta informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- t) in caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito sia ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
8. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente / dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
9. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
10. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente (ARPAE - AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
11. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
12. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Deroga provvisoria all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura concessa dal Comune di Valsamoggia con Prot. 6540 del 08/02/2018.
- Parere idraulico favorevole espresso dal Consorzio della Bonifica Renana con Prot. n. 307 del 11/01/2018.
- Documentazione tecnica inerente la matrice scarichi allegata alla Pratica Sinadoc n. 16040/2019, così come aggiornata con la relativa documentazione tecnica allegata alla Pratica Sinadoc n. 12439/2020.

Pratica Sinadoc 12439/2020

Documento redatto in data 09/07/2020



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di produzione di sigarette” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia – Località Crespellano. Richiedente Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna spa (P.M.M.T.B.) - (Pratica SUAP n. 2250/2017). Rilascio di DEROGA all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 58240 del 18/11/2017 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, consistente nella 4° istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) avanzata dalla ditta Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna spa (P.M.M.T.B.) - (Pratica SUAP n. 2250/2017) - il cui procedimento è già stato avviato ed è tutt'ora in corso;

Vista in particolare la richiesta riportata a pag. 28 della relazione tecnica che accompagna la suddetta istanza, finalizzata ad ottenere il rilascio di “... deroga da parte del Comune di Valsamoggia, per lo scarico di quota parte delle acque reflue industriali, non più solo in fognatura ma anche in acque superficiali ...”;

Preso atto che la suddetta richiesta di deroga è da intendersi riferita all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura previsto dall'art. 37 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII) e deriva dal limite volumetrico fissato da Hera spa nell'ambito del precedente procedimento di AUA (già conclusosi con l'adozione da parte di ARPAE-SAC della Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4509 del 28/08/2017) dove con proprio parere del 21/08/2017 prot. 80873 ha anche prescritto che: “... sono ammesse nella pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque reflue di natura industriale (trattate dal depuratore aziendale e originate dagli impianti tecnologici e di servizio) originate”



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

dall'insediamento di Via Emilia in località Crespellano per un volume complessivo di soli 1.200 mc/giorno, rispetto a quanto richiesto (2.170 mc/giorno) ...”;

Considerato che la previsione della suddetta limitazione può essere stata ragionevolmente fissata, a titolo precauzionale, sia al fine di evitare eventuali sovraccarichi e/o criticità di portata dell'esistente reticolo fognario pubblico al quale la ditta richiedente è già allacciata sia al fine di evitare che l'eccessiva diluizione dei reflui fognari confluenti al depuratore pubblico possa ridurre l'efficacia depurativa di quest'ultimo;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII), approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il quale al 3° capoverso dell'art. 37 riporta espressamente che: *“Deroghe all'obbligo di allacciamento potranno altresì essere previste in relazione a particolari condizioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendessero particolarmente difficoltosa la realizzazione dell'allacciamento”;*

Considerato, in proposito, e ritenuto condivisibili le riflessioni indicate da ARPAE-ST mediante propria nota del 18/12/2017 PGBO 29055/2017 e precisamente:

“È innegabile che un eventuale diniego della deroga richiesta comporterebbe il divieto di scaricare i propri reflui in eccesso in corpo idrico ricettore diverso dalla pubblica fognatura e quindi esporrebbe l'Azienda a sostenere ingenti costi, derivanti dall'obbligo del loro smaltimento nel rispetto della disciplina sui rifiuti, oppure dal ridimensionamento delle linee produttive.

Questi costi non solo non sarebbero controbilanciati da concreti benefici ambientali, ma nell'ipotetico caso dello smaltimento come rifiuti addirittura produrrebbero un peggioramento dell'impatto dello stabilimento sul territorio circostante, a seguito dell'incremento del numero degli autoveicoli adibiti al trasporto rifiuti afferenti allo stabilimento stesso.”

Dato atto che, per approfondire meglio la necessità della deroga in argomento, con nota del 11/12/2017 prot. 61386 è stato convocato per il giorno 13/12/2017 alle ore 15,00 uno specifico incontro presso questo Comune al quale sono stati invitati ARPAE-ST, HERA spa e Consorzio della Bonifica Renana, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, ed al quale erano presenti i rappresentanti di tutti gli enti invitati;

Dato atto che, per dare un seguito formale al suddetto incontro, con nota del 14/12/2017 prot. 62144 è stato chiesto ad ARPAE-ST, HERA spa e Consorzio della Bonifica Renana anche un parere specifico in merito all'eventuale rilascio di deroga espressa all'allacciamento alla pubblica fognatura come richiesto a pag. 28 della relazione tecnica che accompagna la sopra indicata richiesta di modifica di AUA il cui procedimento è già stato avviato, è tutt'ora in corso ed è vincolato, ai fini istruttori, dal rilascio della deroga in argomento;

Considerato che, a tutt'oggi, relativamente al rilascio della deroga in argomento sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere di ARPAE-ST del 18/12/2017 prot. 29055, pervenuto in data 18/12/2017 prot. 62727, Favorevole *“al rilascio della deroga regolamentare richiesta, vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

1. la quantità delle acque reflue industriali di scarico che potranno non essere immesse nella pubblica fognatura dovrà essere inferiore al limite di 1000 metri cubi giornalieri;
2. per lo scarico delle acque di cui al precedente punto 1) dovrà essere ottenuta apposita autorizzazione unica ambientale;
3. la deroga in argomento dovrà avere la durata massima di 18 mesi dalla data di rilascio ed eventuale proroga di detto termine, opportunamente motivata, dovrà essere richiesta entro 90 giorni dalla scadenza.

- parere di HERA spa del 28/12/2017 prot. 124841, pervenuto in data 29/12/2017 prot. 64425, con il quale “si rimanda a quanto già espresso in sede di istruttoria di AUA, ovvero si conferma che allo stato attuale la ditta P. Morris, ad oggi già allacciata alla pubblica fognatura, è autorizzata allo scarico nella stessa per un quantitativo non superiore a 1.200 mc/giorno. Tale valore, stimato sulla base dei dati ad oggi disponibili, sarà oggetto di ridefinizione (eventualmente anche in eccesso o in difetto) entro il 31/12/2018; questo gestore, infatti, effettuerà una campagna di misurazione puntuale sulla rete fognaria in argomento atta a validare il valore di portata massima ammissibile.”

- parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana del 11/01/2018 prot. 307, pervenuto in data 12/01/2018 prot. 1789, Favorevole “... nella misura massima di circa 12,7 litri al sec., condizionato alle seguenti prescrizioni:

- per motivi precauzionali legati alla sicurezza idraulica del territorio, lo scarico dovrà essere interrotto al raggiungimento di una quota idraulica di 100 cm. all'interno dello Scolo Cassoletta;
- l'opera di scarico potrà essere realizzata solo dopo aver ottenuto specifica concessione da parte del ... omississ ... Consorzio di Bonifica;
- la qualità delle acque scaricate dovrà essere conforme ai limiti dettati dalla normativa vigente in materia.”

Ritenuto pertanto che, sulla base delle argomentazioni e dei pareri sopra riportati, per la fattispecie in argomento ricorrono le condizioni che possono consentire il rilascio della deroga in argomento;

Visto quanto disposto dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII), con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 37;

Con il presente atto si dispone la

DEROGA

dall'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura previsto dall'art. 37 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII), così come richiesto nella 4° istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) avanzata dalla ditta Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna spa (P.M.M.T.B.) - (Pratica SUAP n. 2250/2017) - il cui procedimento è già stato avviato ed è tutt'ora in corso, relativamente all'impianto sito in questo Comune in Via Emilia - Località Crespellano – **vincolando la validità del presente atto al rispetto delle seguenti prescrizioni:**



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

1) la quantità delle acque reflue industriali di scarico che potranno non essere immesse nella pubblica fognatura dovrà essere inferiore al limite di 1000 metri cubi giornalieri; In aggiunta a tale limite di quantità complessiva giornaliera, si prescrive anche un ulteriore limite di portata nella misura massima di circa 12,7 litri al sec.;

2) per motivi precauzionali legati alla sicurezza idraulica del territorio, lo scarico dovrà essere interrotto al raggiungimento di una quota idraulica di 100 cm. all'interno dello Scolo Cassoletta;

3) l'opera di scarico potrà essere realizzata solo dopo aver ottenuto specifica concessione da parte del Consorzio di Bonifica;

4) la qualità delle acque scaricate dovrà essere conforme ai limiti dettati dalla normativa vigente in materia;

5) per lo scarico delle acque di cui al precedente punto 1) dovrà essere ottenuta apposita autorizzazione unica ambientale;

6) la durata del termine di validità del presente atto di deroga è fissato in 18 mesi a partire dalla data di rilascio ed eventuale proroga di detto termine, opportunamente motivata, dovrà essere richiesta entro 90 giorni dalla scadenza;

7) si conferma che allo stato attuale la ditta richiedente, ad oggi già allacciata alla pubblica fognatura, è autorizzata allo scarico nella stessa per un quantitativo non superiore a 1.200 mc/giorno. Tale valore, stimato sulla base dei dati ad oggi disponibili, sarà oggetto di ridefinizione (eventualmente anche in eccesso o in difetto) da parte di Hera spa, quale gestore del Servizio Idrico Integrato (SII), entro il 31/12/2018; Infatti, Hera spa effettuerà una campagna di misurazione puntuale sulla rete fognaria in argomento atta a validare il valore di portata massima ammissibile.

Da ultimo, per chiarezza, si precisa che la presente deroga è riferita (con le suddette limitazioni e condizioni) unicamente alle sole acque reflue eccedenti il quantitativo già autorizzato a scaricare in pubblica fognatura mentre per le acque reflue già allacciate e già autorizzate a recapitare in pubblica fognatura permane l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura previsto dall'art. 37 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Settore Difesa Idraulica ed Esercizio
Irrigazione - OM

Spett.le

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Posta Certificata

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**OGGETTO: Modifica sostanziale AUA Impresa Philip Morris & Technology Bologna
S.p.a., in Loc. Crespellano in Comune di Valsamoggia.
Scarico di acque industriali nello Scolo Cassoletta.
Parere Idraulico.**

In merito alla Vs. richiesta del 18/11/2017 registrata al ns. prot n° 10733 del 20/11/2017, ed alle successive integrazioni in merito all'oggetto registrate al ns. prot. al n° 11456 in data 11/12/2017, al n° 11642 in data 14/12/2017 e al n° 11842 in data 21/12/2017,

considerato che:

la modifica all'AUA prevede lo scarico di acque superficiali nella misura massima di circa 12,7 litri/sec nello Scolo Cassoletta

tale portata idraulica, in assenza di precipitazioni contemporanee, risulta ininfluenza rispetto al regime idraulico del canale,

la stessa portata, in momenti contemporanei a precipitazioni meteoriche, risulterebbe influente solo a fronte di eventi estremi che impegnino totalmente la sezione idraulica del canale,

siamo con la presente a rilasciare parere idraulico favorevole allo scarico di acque industriali nello scolo Cassoletta nella misura massima di circa 12,7 litri al sec., condizionato alle seguenti prescrizioni:


per motivi precauzionali legati alla sicurezza idraulica del territorio, lo scarico dovrà essere interrotto al raggiungimento di una quota idraulica di 100 cm all'interno dello Scolo Cassoletta

l'opera di scarico potrà essere realizzato solo dopo aver ottenuto specifica concessione da parte dello scrivente Consorzio di Bonifica,

la qualità delle acque scaricate dovrà essere conforme ai limiti dettati dalla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si potrà contattare il Geom. Osar Morisi (tel 3488722413)

Distinti saluti

OM. 

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)



Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.P. 226 - 40100 - C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: segreteria@bonificarenana.it

Aderente a:



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano

ALLEGATO C

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico in acque superficiali (Canale Allacciante Cassoletta Sant'Almaso Vecchio di competenza del Consorzio della Bonifica Renana) in deroga permanente all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura classificato Comune di Valsamoggia come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti di parte dei servizi igienici e spogliatoi a servizio dell'attività di produzione di sigarette, preventivamente trattate prima di essere scaricate in acque superficiali.

Scarico S2

Scarico in acque superficiali (Canale Allacciante Cassoletta Sant'Almaso Vecchio di competenza del Consorzio della Bonifica Renana) in deroga permanente all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura classificato Comune di Valsamoggia come “scarico di acque reflue domestiche costituite da unione delle acque originate dalla vasca ornamentale con acque meteoriche di dilavamento non contaminate” provenienti dall'attività di produzione di sigarette.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- 1 scarico (S6) di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura (competenza amministrativa di Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato A al presente atto).
- 1 scarico (S7) di acque reflue industriali in acque superficiali (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato B al presente atto).

Dallo stesso stabilimento ha origine anche 3 immissioni (S3, S4 e S5) in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento non contaminate per i quali si prende atto delle soluzioni progettuali adottate e delle considerazioni che hanno portato all'autovalutazione di escludere la necessità di adottare sistemi di trattamento

delle acque meteoriche di dilavamento. Tali punti di scarico di acque meteoriche, dotati di valvole a saracinesca ad azionamento manuale, per i quali è stato acquisito il parere favorevole del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio di Bonifica Renana), risultano esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., viste le procedure di gestione adottate. Qualora durante l'esercizio si rilevassero problematiche nella gestione dell'impianto tale da creare pregiudizio alle acque del corpo idrico ricettore, potranno essere individuate prescrizioni relative a specifici trattamenti delle acque meteoriche.

Prescrizioni

1. Per lo **scarico S1** si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia e da ARPA - Servizio Territoriale - Distretto di Montagna nella seduta di Conferenza dei Servizi del 09/07/2015, di seguito riportate:
 - a) l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto stabilito al punto 5 della tabella A della D.G.R. 1053/2003 e delle seguenti ulteriori prescrizioni;
 - b) il filtro batterico anaerobico dovrà essere realizzato in modo tale da consentire un'agevole esecuzione delle operazioni di controlavaggio, con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata, effettuando il controlavaggio del filtro mediante l'immissione di acqua dalla condotta di uscita dell'impianto e l'aspirazione della stessa nella condotta di entrata del filtro. Tale operazione deve essere finalizzata al completo attraversamento della massa filtrante da parte dell'acqua di lavaggio;
 - c) non sono ammissibili altezze della massa filtrante superiori a m. 1,50 oppure inferiori a m. 0,90;
 - d) la fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
 - e) dovrà essere eseguita la manutenzione periodica della vasca tipo Imhoff, che dovrà essere svuotati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
 - f) dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del filtro batterico anaerobico, che dovrà essere controlavato con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
 - g) il Titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
 - h) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione al Comune di Valsamoggia Valsamoggia ed ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan - Unità Presidio Metropolitan Ovest, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- i) nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
- non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
 - non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol.
2. Per lo **scarico S2**, valutata l'origine, la natura del refluo, la consistenza delle acque reflue (unione delle acque originate dalla vasca ornamentale con acque meteoriche di dilavamento non contaminate) e la classificazione attribuita (acque reflue domestiche) sulla base delle definizioni di cui all'art 74 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al punto 2 della D.G.R. 1053/2003), non sono stabiliti valori limite di accettabilità.
3. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente / dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica inerente la matrice scarichi allegata al Fascicolo della Città Metropolitana di Bologna n. 11.19/447/2015, così come aggiornata con la relativa documentazione tecnica allegata alle Pratiche Sinadoc n. 17311/2016 e n. 12439/2020.

Pratica Sinadoc 12439/2020

Documento redatto in data 09/07/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano**

ALLEGATO D

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di sigarette svolta dalla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N°1

PROVENIENZA: PRIMARY - MACINAZIONE GREZZA

Portata massima	38000 Nm ³ /h
Altezza minima	17 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°2

PROVENIENZA: PRIMARY - MACINAZIONE FINE

Portata massima	7000 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	16,4 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI N°3 - 4

PROVENIENZA: PRIMARY - MACINAZIONE FINE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	16,3 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°5

PROVENIENZA: PRIMARY - ESSICCATORE

Portata massima	100000 Nm ³ /h
Altezza minima	21,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Si dà atto alla dismissione dello scrubber a servizio del punto di emissione n° 5. Entro tre mesi dalla dismissione dovrà essere effettuato una verifica analitica sull'emissione stessa per i parametri materiale particolare ed emissione odorigena.

EMISSIONE N°6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

PROVENIENZA: PRIMARY - POMPA DI CONDENSAZIONE - CAST LEAF

EMISSIONI N°7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21

PROVENIENZA: PRIMARY - VALVOLA DI SICUREZZA - CAST LEAF

EMISSIONI N°22 - 23 - 24 - 25

PROVENIENZA: SECONDARY PREPARAZIONE FILTRO TOW

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE N°26

PROVENIENZA: SECONDARY

Portata massima	16800 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: abbattimento con assorbimento ad umido

EMISSIONE N°27

PROVENIENZA: SECONDARY

Portata massima	168000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°28

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - CALDAIA 1.4 MW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Punto di emissione proveniente da impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06. Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DLgs 152/06 e/o il valore di 3 MWt degli impianti termici civili presenti in stabilimento, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata, se necessaria, apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs 152/06 e smi;

EMISSIONI N°29 – 30 - 31

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - CALDAIE 6.8 MW

EMISSIONE N°62

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - CALDAIA 9.8 MW

EMISSIONE N°63

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - CALDAIA 9.8 MW

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06. Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e/o il valore di 3 MWt degli impianti termici civili presenti in stabilimento, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata, se necessaria, apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

EMISSIONI N° 32 - 33

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - GENERATORE DI EMERGENZA

EMISSIONI N° 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 - 41

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - TORRI DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE N° 42

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – MOTORE POMPA ANTINCENDIO

EMISSIONE N° 49

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – TORRI DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE N° 50

PROVENIENZA: SECONDARY – PRODUZIONE P2

EMISSIONI N° 54 – 55 – 56 - 57

PROVENIENZA: SECONDARY – PREPARAZIONE FILTRO TOW

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE N° 43

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – DEPURATORE

Portata massima	2000 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	11,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Concentrazione di odore espressa come unità odorimetriche misurata con olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004	300 uo _E /Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³
Acido solfidrico	1 mg/Nm ³

EMISSIONE N° 44

PROVENIENZA: CUCINA MENSA

EMISSIONE N° 48

PROVENIENZA: OFFICINA – EDIFICIO 520

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06

EMISSIONE N°47

PROVENIENZA: SECONDARY – PRODUZIONE P2

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	11,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ad umido

EMISSIONI N°51 - 52

PROVENIENZA: PRIMARY – MACINAZIONE FINE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°53

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: PRIMARY - ESSICCATORE

Portata massima	100000 Nm ³ /h
Altezza minima	21,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Si dà atto alla dismissione dello scrubber a servizio del punto di emissione n° 53. Entro tre mesi dalla dismissione dovrà essere effettuato una verifica analitica sull'emissione stessa per i parametri materiale particolare ed emissione odorigena.

EMISSIONE N°58

PROVENIENZA: SECONDARY - EDIFICI 230 - 240

Portata massima	26300 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: assorbimento ad umido

EMISSIONE N°59

PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICI 230 - 240

Portata massima	130000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI N°60 - 61

PROVENIENZA: SECONDARY – PRODUZIONE P2 – EDIFICI 230 - 240

Portata massima	19800 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ad umido

EMISSIONE N°64

PROVENIENZA: PRIMARY – MACINAZIONE GREZZA EDIFICIO 110

Portata massima 35000 Nm³/h

Altezza minima 17 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°67

PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICI 230 - 240

Portata massima 130000 Nm³/h

Altezza minima 15 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI N°68 - 69

PROVENIENZA: PRIMARY ESSICCATORI – EDIFICIO 130

Portata massima 100000 Nm³/h

Altezza minima 21 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Si dà atto alla dismissione degli scrubber a servizio dei punti di emissione n° 68 ed 69. Entro tre mesi dalla dismissione dovrà essere effettuato una verifica analitica sulle emissioni stesse per i parametri materiale particolato ed emissione odorigena.

EMISSIONI N°70 – 71 - 72

PROVENIENZA: PRIMARY – MACINAZIONE FINE – EDIFICIO 130

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°73

PROVENIENZA: PRIMARY MACINAZIONE FINE

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°111

PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 510

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide	2 mg/Nm ³
-------------------	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°111 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE N°112**PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 510**

Portata massima	18400 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide	2 mg/Nm ³
-------------------	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°112 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N°113**PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 510**

Portata massima	19200 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide	2 mg/Nm ³
-------------------	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°113 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N°114**PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 511**

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide	2 mg/Nm ³
-------------------	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°114 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N°115**PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 511**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	8800 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acilammide	2 mg/Nm ³
------------------	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°115 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N° 123

PROVENIENZA: COMPOSTIERA

Portata massima	200 Nm ³ /h
Altezza minima	2,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Concentrazione di odore espressa come unità odorimetriche misurata con olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004	300 uo _E /Nm ³
Composti ridotti dell'azoto (espressi come NH ₄ ⁺)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: biofiltro

La corteccia naturale del biofiltro dovrà essere sostituita almeno ogni 6 mesi.

Il gestore di impianto dovrà garantire l'efficienza di funzionamento del biofiltro controllando:

- il sistema di captazione e convogliamento dell'aria al biofiltro
- lo stato di usura meccanica e/o impoverimento microbiologico del letto filtrante e provvedere all'eventuale necessario ripristino o sostituzione
- lo stato di usura (cedimenti o rotture) della struttura di supporto del letto filtrante
- i parametri di riferimento (umidità, temperatura, acidità....)
- i contenitori del compost dovranno essere tenuti normalmente chiusi e posti su superficie impermeabile
- dovranno essere effettuati controlli trimestrali della qualità del compost

EMISSIONI N° 74 – 76 – 78 – 80 – 82 - 84

PROVENIENZA: PRIMARY – POMPA DI CONDENSAZIONE CAST LEAF - EDIFICIO 130

EMISSIONI N° 75 – 77 – 79 – 81 – 83 - 85

PROVENIENZA: PRIMARY – VALVOLA DI SICUREZZA CAST LEAF - EDIFICIO 130

EMISSIONE N° 86

PROVENIENZA: OFFICINA – MACCHINA PULISCI FILTRI – EDIFICIO 520

EMISSIONI da N° 87 a N° 103 - N° 126

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - VALVOLE DI SICUREZZA, CONDENSAZIONI, SCARICHI VAPORE

EMISSIONI N°104 - N° 105

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – TORRI DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE N°106

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: EDIFICIO 210 – ASPIRAZIONI MENTOLO
EMISSIONE N°107
PROVENIENZA: EDIFICIO 220 – ASPIRAZIONI MENTOLO
EMISSIONE N°108
PROVENIENZA: EDIFICIO 230 – ASPIRAZIONI MENTOLO
EMISSIONE N°109
PROVENIENZA: EDIFICIO 240 – ASPIRAZIONI MENTOLO
EMISSIONE N°110
PROVENIENZA: EDIFICIO 110 – CAPPALABORATORIO FLAVOUR KITCHEN
EMISSIONI N°116 – 117 – 118 – 119 - 122
PROVENIENZA: DEPURATORE – EDIFICIO 920
EMISSIONI N° 120 – 121
PROVENIENZA: PRIMARY – MACINAZIONE GREZZA
EMISSIONI N° 124 – 125
PROVENIENZA: SECONDARY – PREPARAZIONE FILTRO TOW – EDIFICI 230 E 240

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13725/2004 per la determinazione delle Unità Odorimetriche;
- M.UNICHIM 634:1984; DPR 322 del 15.04.1971 appendice 8 per la determinazione del solfuro di idrogeno;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al Punto 3.5 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Si dà atto alla dismissione degli scrubber a servizio dei punti di emissione n° 5, 53, 68 ed 69. Entro tre mesi dalla dismissione degli impianti di abbattimento dovrà essere effettuato una verifica analitica sulle emissioni stesse per i parametri materiale particolato ed emissione odorigena.
4. Gli impianti di filtrazione a secco dovranno essere dotati di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.
5. Gli impianti di abbattimento ad umido installati sui punti di emissione dovranno essere sottoposti a periodiche ispezioni e manutenzioni, quali:
 - controllo delle perdite di carico, delle valvole di dosaggio di eventuali reagenti,
 - scarico del fluido abbattente e allontanamento delle morchie,
 - pulizia della gola con soluzioni detergenti,
 - sostituzione della soluzione e/o sua rigenerazione.
6. La messa in esercizio del punto di emissione n°123 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la società dovrà provvedere alla messa a regime

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dei punti di emissione e comunque non oltre il 31/07/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al Punto 3.5 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

Successivamente alla messa a regime dei punti di emissione non è fissato obbligo di analisi periodiche a carico del gestore di impianto.

7. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti dall'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
8. La società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione n° 5, 26, 68, 69, 123 ed annuale per i restanti punti di emissione. Non è fissata l'obbligo di effettuare periodiche verifiche analitiche per i punti di emissione n° 111, 112, 113, 114, 115.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La società è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
9. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
10. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE-AACM) e all'Autorità di Controllo (ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan - Unità Presidio Metropolitan OVEST).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica inerente la matrice emissioni in atmosfera (agli atti di ARPAE in data 17/04/2020 al PG/2020/56900).

Pratica Sinadoc 12439/2020

Documento redatto in data 09/07/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano

ALLEGATO E

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la valutazione previsionale di impatto acustico (datata marzo 2019) presentata dalla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A., ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii., che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Valsamoggia (Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016).
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2019/169483 del 04/11/2019.
- Visto il parere acustico con prescrizioni del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 3227 del 24/01/2020 (agli atti di ARPAE in data 24/01/2020 al PG/2020/11586). (Vedi Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, con le prescrizioni acustiche che di seguito si riportano).
- Visto che è stata presentata in data 19/03/2020 dal sig. Matteo Falcini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato tra l'altro che, relativamente all'esercizio dell'attività di produzione di sigarette svolta nello stabilimento sito in Comune di Valsamoggia (BO), via G. Venturi n. 1-2, Loc. Crespellano *“che nei locali descritti non verranno superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale approvata con Delibera di C.C. n. 11 del 25/02/2016”*.
- Visto il parere acustico del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 22371 del 01/06/2020 (agli atti di ARPAE in data 01/06/2020 al PG/2020/79194) con prescrizioni, che di seguito si riportano.

Prescrizioni

1. I livelli di rumorosità generati dall'impianto devono rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali".
2. Vista la modifica di impianto oggetto del presente atto non è prescritta una verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali introdotte.
3. Deve essere posta in essere e mantenuta efficiente apposita e ben visibile segnaletica verticale, attestante il divieto di utilizzo in orario notturno del parcheggio sul lato est dello stabilimento.
4. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
5. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 4 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data marzo 2019 dal sig. Marco Codeleoncini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 05/06/2019 al PG/2019/78247).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 19/03/2020 dal sig. Matteo Falcini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 17/04/2020 al PG/2020/56900).

Pratica Sinadoc 12439/2020

Documento redatto in data 09/07/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.